

§ 4.1.62 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 30.

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 29/12/2018)

Art. 1. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2019-2021, per l'anno 2019 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge. (1)

Art. 2. (Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2019 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008 , n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2019, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

9. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario

nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

12. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

13. Il limite di spesa di cui al comma 12 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

14. La disposizione di cui al comma 12 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.

15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

16. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza onde consentire la partecipazione a distanza.

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

18. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2019, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

19. La Giunta regionale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo degli spazi destinati ad ufficio, adotta, entro il 30 giugno 2019, un Piano di razionalizzazione dei medesimi che rapporti gli spazi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate anche in relazione a quanto disposto dal comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)).

20. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.

Art. 3.

(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria

2015)) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2018 - 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019 - 2021" e le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2020-2021".

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2018 - 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019 - 2021" e le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2020 - 2021".

5. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

6. (Omissis) (3)

7. (Omissis) (4)

8. Dopo il comma 3 bis, dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

" 3 ter. Una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare complessivo riscosso è destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 così come modificata dall'articolo 1, comma 531, lettera a) l. 205/2017, a decorrere dall'anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

3 quater. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3 ter, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. "

9. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " 31 dicembre 2020 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2022 " e le parole: " 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " 35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021 ".

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 65 milioni di

euro per l'anno 2020, in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 4 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per l'anno 2022 si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Note

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 8 .

(2) Allegato aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 8. Vedi anche quanto disposto dall'articolo 9 della L.R. 5 agosto 2019, n. 20 in ordine alle sue modifiche.

(3) Comma abrogato dall'articolo 75 della legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1.

(4) Comma abrogato dall'articolo 75 della legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)